

MO-E-1323

QUESITI

1-DOMANDA:

In merito al requisito “A3 Know-how specifico del concorrente relativamente a opere analoghe eseguite nell’ultimo quinquennio” si chiede se il requisito per l’ottenimento del punteggio (5 punti) debba necessariamente essere posseduto dalla Capogruppo mandataria o posseduto da un membro del RTI.

RISPOSTA:

Il requisito “A3 Know-how specifico del concorrente relativamente a opere analoghe eseguite nell’ultimo quinquennio” non trattasi di requisito di qualificazione bensì di un elemento di valutazione dell’offerta tecnica, pertanto può essere posseduto anche da un singolo componente dell’A.T.I.

2 DOMANDA

In merito alla procedura citata in oggetto, nella busta della documentazione amministrativa è indicato che il modello B deve essere autenticato; si chiede cosa si intenda per autentica e se deve essere predisposto il modello DGUE.

RISPOSTA:

In merito all'autenticazione si precisa che (art. 38 comma 3 DPR 445/2000 come modificato dall'art. 47 del D.Lgs. 235/2010) le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero **sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.**

Per quanto attiene il DGUE, esso non è obbligatorio se non richiesto espressamente dalla stazione appaltante; tuttavia, anche se non espressamente richiesto dalla documentazione di gara, l'operatore economico può comunque avvalersene ai fini della dichiarazione dei propri requisiti e, se redatto in conformità ai modelli approvati dalla Commissione europea, il DGUE è accettato dalla stazione appaltante.

3 DOMANDA

Con riferimento all'obbligo dell'indicazione, in sede di presentazione dell'offerta, della terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si chiede se tale obbligo valga nei soli casi di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

RISPOSTA

Come previsto dall'art. 105 – comma 6 – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta è obbligatoria, per qualsiasi tipo di lavorazione si intenda subappaltare, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 dello stesso D.Lgs. 50/2016.

Indipendentemente dall'importo a base di gara, l'indicazione della terna è inoltre obbligatoria in sede di offerta qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

4 DOMANDA

Si chiede se i subappaltatori devono generare la loro componente del PassOE.

RISPOSTA

No.

5 DOMANDA

Si chiede se per i subappaltatori indicati nella terna, in sede di presentazione dell'offerta, sia possibile presentare la documentazione richiesta - allegati G e B- nelle seguenti forme:

- firmata in originale e completa del documento d'identità del sottoscrittore
- firmata digitalmente su supporto informatico.

RISPOSTA

Sono accettate entrambe le opzioni.

6 DOMANDA

Si chiede se

1. il modello B può essere reso dal Legale rappresentante della società in nome e per conto di tutti i soggetti indicati nello spazio "AVVERTENZA";
2. quanto sopra possa essere valido per le dichiarazioni che i suddetti soggetti devono rendere riguardo all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. la terna dei subappaltatori indicati, debbano rendere delle dichiarazioni in fase di gara e, in caso positivo, quali;

RISPOSTA

1) il modello B) può essere reso dal legale rappresentante dell'impresa concorrente in nome e per conto di tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2) il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi.

3) come indicato al paragrafo 5.3 del disciplinare di gara: il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e da dichiararsi in sede di gara, utilizzando il "**Modello A**". Ai sensi dell'art. 105, c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara, negli appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6/11/2012 n. 190. In tali casi, in sede di gara dovrà essere prodotta la documentazione attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 – **Modello B** - anche con riferimento ai subappaltatori indicati.

Gli operatori economici indicati in sede di gara quali subappaltatori, dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione utilizzando, preferibilmente, il "**Modello G**".

7 DOMANDA

Si evidenzia che:

- A pag. 3 della Relazione sulla gestione delle materie "Per la realizzazione delle opere in progetto, in particolare per le attività di rialzo e ringrosso arginale è previsto un fabbisogno complessivo di 597'000 mc di materiale che verrà interamente soddisfatto attraverso l'utilizzo del materiale da scavo derivante dalle attività di scavo"

- A pag. 50 della Relazione Generale con riferimento a sondaggi esplorativi del materiale sedimentato al fine di valutare l' idoneità dei depositi per il loro riutilizzo nel rialzo in sommità e nuova sagoma dei rilevati arginali : "Riprofilatura d' alveo [...] i campioni analizzati ricadono per la quasi totalità in classe A4 e alcuni in classe A6" e ancora a pagina 70 dello stesso elaborato: "Per la realizzazione degli interventi di ringrosso e di rialzo arginale è previsto l' utilizzo del materiale derivante dagli interventi di riprofilatura dell' alveo".
- A pag. 26 della Relazione Geologica "Nel capitolato AIPO è previsto che nella formazione dei rilevati arginali debbano essere utilizzati materiali con le seguenti caratteristiche e modalità di posa in opera: terre di tipo argilloso e limoso (classificazione CNR UNI 10006 ricadenti nelle classi A-4, A-6, A-7-6), con contenuto minimo di sabbia pari al 15% e con indice di plasticità inferiore a 25" e ancora a pag. 27 dello stesso elaborato: "I campioni analizzati ricadono per la quasi totalità in classe A4 e alcuni in classe A6 con percentuale in sabbia variabile".

Nel Capitolato speciale d' appalto a pagina 81 "Formazione di rilevati [...] le terre preferibilmente da utilizzare saranno di tipo argilloso e limoso (A-4, A-6, A-7-6) con contenuto minimo di sabbia pari al 15% e con di indice di plasticità inferiore a 25".

Rispetto a quanto riportato nel computo metrico :

1. il materiale, che dovrà essere adeguatamente caratterizzato preliminarmente all' avvio dei lavori a totale onere dell' Impresa, dovrà avere natura omogenea, e ricadere nelle classi A6-A7 secondo la classificazione dei terreni HRB-AASHTO (CNR-UNI 10006), costituito da terre limo-argillose ad elevato peso di volume ($> 1,8 \text{ t/m}^3$), a permeabilità non superiore a $1 \times 10^{-6} \text{ m/s}$. Il materiale verrà prelevato a totale carico dell' Impresa in corrispondenza delle aree di riprofilatura previste in progetto, compreso il trasporto fino all' area di impiego per una distanza media fino a 5 km, ed in parte recuperato dalle attività di sbancamento preliminari alla realizzazione del nuovo rilevato; è ricompresa altresì la doppia movimentazione del materiale, per permetterne la adeguata lavorazione, asciugatura e miscelatura. Per le quantità indisponibili, inadeguate o mancanti, il materiale dovrà essere fornito dall' Impresa e dovrà essere prelevato da cava ubicata a qualsiasi distanza che l' Impresa stessa avrà l' onere di individuare a propria cura e spesa.

La descrizione qui riportata del computo parrebbe quindi in contrasto con quanto riportato negli altri documenti e soprattutto con le caratteristiche da Capitolato, in quanto impone parametri di densità e di permeabilità non previsti, e soprattutto esclude la categoria A4, categoria alla quale

invece appartiene la maggior parte del materiale di scavo che è previsto di reimpiegare in opera nei rilevati.

Premesso che trattandosi di lavoro a corpo il computo metrico non è contrattuale, si chiede comunque conferma che la dicitura sopra riportata, facente parte del computo metrico, sia un refuso o comunque non ne vada tenuto conto.

RISPOSTA

Si conferma che le caratteristiche del terreno per la formazione dei rilevati è quella indicata nel capitolato speciale d'appalto (quanto indicato nella voce del computo metrico è pertanto un refuso): classificazione CNR UNI 10006 ricadenti nelle classi A-4, A-6, A-7-6, con contenuto minimo di sabbia pari al 15% e con indice di plasticità inferiore a 25.

8 DOMANDA

Si chiede di precisare se le proposte migliorative debbano o meno essere limitate ai soli tratti di alveo oggetto dei lavori di cui al presente appalto.

RISPOSTA

Si riporta il contenuto del criterio A.1.2, ovvero "Miglioramento funzionale e gestionale del sistema arginale e dei manufatti interferenti con le opere in progetto".

9 DOMANDA E RISPOSTA

Sono stati evidenziati:

1. "Elaborato E1.04.03.d – Planimetria di dettaglio – Tav. 4 di 8" è indicata la realizzazione di un intervento di protezione con massi (sez. tipo D) per un tratto di 134.50 ml, indicativamente dalla progressiva 5575 in avanti che non viene riscontrato in nessun altro elaborato di progetto, computo metrico compreso.

Trattasi di refuso della planimetria di progetto, l'intervento NON è previsto all'interno del presente lotto di interventi.

2. "Elaborato E1.04.03.d – Planimetria di dettaglio – Tav. 4 di 8" non è chiaro come vada realizzato il raccordo del tratto riprofilato a monte della sezione 36, in quanto planimetricamente il raccordo viene qui indicato esteso sino alla progressiva 6925 circa di sponda destra pari alla progressiva 4124 in sponda sinistra, mentre nella sezione 35 nell'elaborato E1.04.08.d – sezioni trasversali in sponda destra tav. 4 di 11 non viene indicato alcun scavo in alveo.

Per la modalità di realizzazione del raccordo del tratto riprofilato si rimanda allo studio della documentazione progettuale nel suo insieme, di cui è sono stati forniti anche i file editabili.

3. “Elaborato EI.04.03.e – Planimetria di dettaglio – Tav. 5 di 8” E’ indicata la realizzazione di un intervento di protezione contro le infiltrazioni in sponda destra (sez. tipo C2) per un tratto di 40,52 ml, indicativamente dalla progressiva 9475 in avanti che non trova riscontro nelle sezioni di progetto, né nel computo metrico e relativa stima dei lavori.

Trattasi di refuso della planimetria di progetto, l’intervento NON è previsto all’interno del presente lotto di interventi.

4. “Elaborato EI.04.03.e – Planimetria di dettaglio – Tav. 5 di 8” (sez. tipo H) è previsto un maggiore sviluppo rispetto al computo metrico a base di gara in sponda sinistra, in sponda sinistra, ove la protezione con le palancole viene prolungata verso monte per ulteriori 63 metri.

Trattasi di refuso della planimetria di progetto, l’intervento previsto all’interno del presente lotto di interventi presenta una lunghezza pari a 220 m, come indicato nella documentazione di progetto.

5. Anche nell’ “Elaborato EI.04.03.f – Planimetria di dettaglio – Tav. 6 di 8” (sez. tipo H) è previsto un maggiore sviluppo rispetto al computo metrico a base di gara in sponda sinistra, in sponda sinistra, ove la protezione con le palancole viene prolungata verso monte per ulteriori 67 metri.

Trattasi di refuso della planimetria di progetto, l’intervento previsto all’interno del presente lotto di interventi presenta una lunghezza pari a 295 m, come indicato nella documentazione di progetto.

6. Nel computo metrico relativamente al sottocorpo C.005.007 – Intervento di ricalibratura a monte Ponte Alto, sono stati erroneamente detratti dal totale del volume di scavo i mq di scotico e non metri cubi, sottostimando in tal modo il volume di scavo di 50’050 mc.

Evidenziando come il computo metrico allegato al progetto, trattandosi di lavoro a corpo, non rientri tra i documenti contrattuali, nel confermare l’errore riscontrato si sottolinea come la sottostima del volume disponibile dallo scavo di ricalibratura a monte di Ponte Alto sia compensato con i maggiori scavi (che a questo punto saranno ridotti in pari misura) in corrispondenza delle aree di riprofilatura, non determinando pertanto alcun scompensamento economico significativo dell’importo a base di gara.